

**Delibera n. 7/2007/par - Parere sulla possibilità, per un ente locale che non ha rispettato le regole del patto di stabilità per il 2006, di procedere all'assunzione di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto (procedura della mobilità – contratto a tempo determinato) - art. 1, comma 561 L. n. 296/2006; art. 110, 2° comma del T.U.E.L. n. 267/2000**

**Deliberazione n. 7/pareri/2007**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA**  
**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA**  
**LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Antonio Caruso	Consigliere
dott. Giancarlo Penco	Consigliere (relatore)
dott. Giorgio Cancellieri	Consigliere
dott. Donato Fino	Consigliere
dott. Giancarlo Astegiano	Referendario
dott. Alessandra Sanguigni	Referendario

### **nell'adunanza del 15 febbraio 2007**

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1928 n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la deliberazione n.1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003

vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del Sindaco del Comune di Cologno al Serio (Bg)

Udito il relatore, dott. Giancarlo Penco

-

#### **Premesso**

Con nota n. 444 del 12 gennaio 2007 il Vice Sindaco del Comune di Cologno al Serio (Bg) che sostituisce il Sindaco ai sensi dell'art. 53, 2° comma del TUEL ha segnalato che l'Amministrazione non ha realizzato gli obiettivi fissati dal patto di stabilità interno per l'anno 2006 e pertanto che l'Ente è obbligato al rispetto della sanzione imposta dall'art. 1, comma 561 della legge finanziaria 2007 (L.27/12/2006 n. 296) consistente nel divieto di "procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto".

Proprio al fine di chiarire la portata di tale vincolo il Comune chiede il parere di questa Sezione in ordine alla possibilità di:

- a) a) Procedere all'assunzione di personale, nei soli casi di mobilità fra enti locali con equivalenza nelle posizioni economiche ed invarianza della spesa, rispetto al personale cessato
  
- b) b) Procedere all'assunzione di personale ai sensi dell'art. 110, 2° comma del TUEL, in sostituzione di personale cessato che era stato a suo tempo assunto sulla base della stessa norma, con invarianza della spesa

Con nota integrativa n. 626 del 16 gennaio 2007 lo stesso vice Sindaco chiede inoltre il parere della Sezione in ordine alla possibilità di conferire, nel corso dell'anno 2007, in carichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs.vo 165/2001, come modificato dall'art. 32 del D.L. convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248.

-  
-

### **Considerato**

La richiesta di parere in esame è presentata ai sensi dell'art. 7, comma 8 L. 131/2003, in cui è previsto che le Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane possano chiedere, alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, "pareri in materia di contabilità pubblica".

La funzione consultiva delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, è stata oggetto di un atto di indirizzo adottato, ai fini del coordinamento, dalla Sezione delle Autonomie, nell'Adunanza del 27 aprile 2004, per quanto attiene ai principi ed alle modalità attuative.

La Sezione delle Autonomie ha perciò provveduto ad individuare i criteri volti a garantire l'uniformità nella funzione consultiva ed a stabilire i requisiti soggettivi di ammissibilità, nonché, in particolare, l'ambito oggettivo funzionale, profili precisati ulteriormente da questa Sezione nella delibera del 3/11/2004 – Del.1/pareri/2004, nonché da ultimo nella delibera n. 9/pareri/2006 in data 29 giugno 2006.

In particolare, nella delibera da ultimo citata, è stato precisato che, nell'espletamento dell'attività consultiva il giudice contabile deve interpretare, come ogni giudice, la domanda che gli è sottoposta ed individuare l'istituto di carattere generale oggetto della richiesta medesima, desumendone un principio di carattere generale e rendendo quindi il parere in

astratto, senza pregiudicare le decisioni e le scelte dell'Amministrazione.

Questa Sezione, quindi, è chiamata preliminarmente a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri definiti nell'atto di indirizzo e nelle citate delibere.

La richiesta di parere deve dichiararsi soggettivamente ammissibile ed in via generale oggettivamente attinente alla materia contabile in considerazione della potestà attribuita allo Stato di fissare principi di coordinamento della finanza pubblica con particolare riferimento ai criteri di determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno e della disciplina dei vincoli prescritti agli enti inadempienti.

In tale contesto le verifiche sul rispetto del patto di stabilità interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea sono state intestate alla Corte dei Conti dall'art. 7, 7° comma della L. 131/03 e confermate dall'art. 1, comma 166 e seguenti della legge finanziaria 2006.

### **Ritenuto**

Passando all'esame del merito si richiama, in via preliminare, il contenuto dell'art. 1, comma 561 della legge 296/2006 che impone agli enti locali che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità per il 2006 il divieto "di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto".

Una tale formulazione non lascia spazi ad interpretazioni estensive o ad eccezioni che peraltro non sono state espresse in modo specifico dalla stessa legge.

Intanto non risulta possibile procedere ad assunzioni di personale con la procedura della mobilità, pur con l'invarianza della spesa, secondo i criteri fissati dall'art. 7, 2° comma del DPCM 15 febbraio 2006 emanato in attuazione dell'art. 1, comma 98 della L. 311/04, in quanto le relative disposizioni sono state disapplicate dall'ultimo periodo dell'art. 1, comma 557 della legge 296/06 per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a partire dall'anno 2007.

Analogo ragionamento deve essere fatto con riferimento alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, 2° comma del TUEL che, ad avviso di questa Sezione, devono rientrare nel divieto in assenza di esplicita deroga.

Tali vincoli vanno peraltro inquadrati in un contesto caratterizzato da obiettivi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica definiti dall'art. 1, comma 557 della legge 296/06 che già prevedono per tutti gli enti locali sottoposti al patto di stabilità una riduzione generalizzata

e programmata della spesa di personale.

Infine, in riferimento al quesito posto con la nota integrativa, questa Sezione ritiene che il contenuto delle prestazioni di lavoro "atipico" indicato dalle norme che hanno formato oggetto della circolare n. 5/2006 del Dipartimento della Funzione Pubblica rientri nell'ampia gamma di forme di assunzione del personale vietate dall'art. 1 comma 561 della L.296/06.

**P.Q.M.**

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione

Il Relatore  
**Giancarlo Penco**

Il Presidente  
**Nicola Mastropasqua**

Depositata in Segreteria il  
1 marzo 2007  
Il Direttore della Segreteria  
dott.ssa **Daniela Parisini**